

Quote srl tracciate online

Comunicazioni ad hoc sull'assetto proprietario

DI CINZIA DE STEFANIS

Entro trenta giorni dalla data dell'atto di trasferimento di quote di srl e di aziende sottoposte a condizione sospensiva, risolutiva o con riserva di proprietà, il notaio è tenuto al deposito presso il registro delle imprese competente. Il deposito deve avvenire per via telematica, con la comunicazione unica, con la comunicazione unica, con il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Questi alcuni degli adempimenti operativi forniti dalle camere di commercio, con le istruzioni camerali per il deposito nel registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote di srl e di aziende sottoposti a condizione sospensiva, risolutiva o con riserva di proprietà. Le cdc, dopo la pubblicazione nel maggio scorso delle due massime redatte dall'osservatorio sulla riforma del diritto societario composto dai conservatori dei registri delle imprese della Lombardia e da alcuni notai indicati dal comitato regionale notarile lombardo hanno fornito le indicazioni operative per l'iscrizione degli atti nel registro imprese (si veda *ItaliaOggi* del 29 maggio 2013). Ricordiamo quanto l'aggiornamento dell'assetto proprietario delle srl, conseguente agli atti traslativi delle partecipazioni sia di cruciale importanza in considerazione della funzione dell'elenco dei soci tenuto dal registro imprese. In modo particolare dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle società a

Ecco le istruzioni camerali

Trasferimento sottoposto a condizione sospensiva, a condizione risolutiva e con riserva di proprietà

- Modello S (codice atto A18): riportando il socio la cui quota viene ceduta sotto condizione sospensiva e indicando la seguente frase nel campo note o vincoli «con atto del ... il socio ... ha trasferito la proprietà (o altro diritto) della propria quota a ...; il trasferimento è sottoposto a condizione sospensiva»
- Imposta bollo 65,00 euro
- Diritti di segreteria 90,00

Trasferimenti di azienda sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà

- Modello TA (codice A20)
- Imposta di bollo di euro 65,00 (se il cedente o il cessionario è una società di capitali), euro 59,00 (se il cedente e il cessionario non sono società di capitali ma società di persone, oppure se il trasferimento interviene tra una società di persone e un'impresa individuale), euro 17,50 (se il cedente e il cessionario sono imprese individuali)
- Diritto di segreteria pari a 30,00 euro

responsabilità limitata. Per l'iscrizione dell'atto di trasferimento di quote sottoposto a condizione sospensiva il notaio (o il commercialista se atto ab origine informatico) è tenuto a presentare il modello S (utilizzando il codice A18 allegando l'atto di trasferimento in formato pdf) e versando un'imposta di bollo pari a 65,00 euro e un diritto di segreteria pari a 90,00. Per l'atto di trasferimento di azienda sottoposta a condizione sospensiva il notaio dovrà presentare il modello TA (codice A20 allegando l'atto di trasferimento in formato pdf) e versando un diritto di segreteria pari a 30,00 euro e un'imposta di bollo di euro 65,00 (se il cedente o il cessionario è una società di capitali), euro 59,00 (se il cedente e il cessionario

non sono società di capitali ma società di persone, oppure se il trasferimento interviene tra una società di persone e un'impresa individuale), euro 17,50 (se il cedente e il cessionario sono imprese individuali). In caso di cessione di quote o di azienda sotto condizione sospensiva, non verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cedente rimane titolare dei diritti connessi alla titolarità della partecipazione. In questo periodo di interregno il cedente rimane nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione sospensiva, di conseguenza, il cessionario viene inserito al posto del cedente nell'elenco dei soci solo

una volta che viene comunicato al registro delle imprese il verificarsi della condizione sospensiva. Al contrario, in caso di cessione sotto condizione risolutiva, verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cessionario diviene titolare dei diritti connessi alla partecipazione, seppure condizionatamente. Il cessionario sostituisce immediatamente il cedente nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva, una volta che ciò venga comunicato al registro delle imprese il cedente viene nuovamente inserito nell'elenco dei soci al posto del cessionario.